



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.10.2025
COM(2025) 652 definitivo

2025/0329 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi degli operatori e dei commercianti

MEMORIA ESPLICATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazioni e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2023/1115 ("EUDR") del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione dall'Unione, dei prodotti pertinenti, elencati nell'allegato I, che contengono, sono stati alimentati con o sono stati prodotti utilizzando materie prime pertinenti, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, esso mira a garantire che tali materie prime e prodotti pertinenti siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se non contribuiscono alla deforestazione, sono stati prodotti in conformità alla legislazione pertinente del paese di produzione e sono coperti da una dichiarazione di due diligence.

Nell'ambito dell'attuale struttura dell'EUDR, gli operatori nella prima fase delle catene di approvvigionamento, compresi i produttori primari che sono persone fisiche, microimprese o piccole imprese, sono tenuti ad esercitare la dovuta diligenza al fine di dimostrare che i prodotti pertinenti che immettono sul mercato sono conformi ai requisiti di tale regolamento. In linea con l'articolo 4, paragrafo 2, tali operatori sono tenuti a presentare una dichiarazione di diligenza dovuta attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 33 prima di immettere i prodotti in questione sul mercato. Gli operatori sono responsabili di un esame e di un'analisi approfonditi delle proprie attività commerciali, il che richiede principalmente la raccolta di dati rilevanti ai fini dell'EUDR e di adeguata documentazione a sostegno degli stessi da parte di ciascun fornitore specifico. Anche i commercianti non PMI e gli operatori a valle non PMI sono attualmente tenuti a svolgere la dovuta diligenza e a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza tramite il sistema informativo.

Il regolamento incarica la Commissione di istituire e gestire tale sistema informativo a norma dell'articolo 33. L'applicazione del regolamento da parte delle autorità competenti si basa in larga misura anche sul sistema informativo. È quindi fondamentale garantire l'operatività del sistema informativo, che deve essere in grado di gestire tutte le transazioni informatiche relative ai prodotti contemplati dal regolamento avviate dagli operatori economici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

La Commissione ha progettato il sistema sulla base del sistema di controllo del commercio e di esperti (TRACES), la piattaforma online della Commissione per la certificazione sanitaria e fitosanitaria istituita in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione che stabilisce le norme per il funzionamento del sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali e le sue componenti², tenendo conto al contempo dell'ambito di applicazione più ampio dell'EUDR. Il sistema TRACES offriva una piattaforma informatica consolidata, già operativa e utilizzata in diversi settori. È stato quindi ritenuto una soluzione adeguata e tempestiva per la creazione del sistema informativo e lo sviluppo dell'interfaccia elettronica con l'ambiente dello sportello unico doganale entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1115.

Dopo l'adozione dell'EUDR nel 2023, la Commissione ha adattato la progettazione del sistema in base al testo concordato dai legislatori. Da allora, ha sviluppato il sistema informativo in stretta collaborazione con gli Stati membri e altre parti interessate. La prima versione dimostrativa del sistema informativo è stata presentata alle parti interessate in un evento dedicato

¹ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti e materie prime associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 ([GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206](#)).

² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali e delle sue componenti ([GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37](#)).

Riunione del gruppo di esperti della Commissione dell'8 giugno 2023. Alla fine del 2023 è stata avviata una fase di sperimentazione pilota con l'obiettivo di garantire una presentazione semplificata ed efficiente delle dichiarazioni di due diligence in linea con le esigenze degli operatori economici e delle autorità competenti e di raccogliere il loro feedback sul funzionamento del sistema. Il sistema è stato inoltre trasferito su un'infrastruttura cloud per garantire la necessaria scalabilità.

Il sistema informativo è stato aperto alle registrazioni il 6 novembre 2024 ed è stato lanciato il 4 dicembre 2024, consentendo agli operatori, ai commercianti non PMI e ai loro rappresentanti autorizzati di presentare dichiarazioni di due diligence. Lo stesso giorno è stato lanciato anche un server di formazione parallelo, che offre alle parti interessate la possibilità di familiarizzarsi con le caratteristiche del sistema e di presentare dichiarazioni di due diligence senza valore legale.

Parallelamente, la Commissione ha fornito supporto alle parti interessate con documentazione esplicativa pertinente sull'uso del sistema, tra cui una guida per l'utente e video di formazione disponibili su un sito web Europa dedicato. I corsi di formazione online sono disponibili dall'ottobre 2024 e hanno raggiunto oltre 20 000 parti interessate durante 67 sessioni di formazione entro la fine di settembre 2025. La Commissione ha inoltre valutato e comunicato costantemente lo stato di preparazione del sistema.

Inoltre, su richiesta dell'industria e degli Stati membri, nel secondo trimestre del 2024 è stata sviluppata e pubblicata un'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) che consente interazioni automatizzate tra il sistema informativo EUDR e i sistemi informatici proprietari o locali degli operatori economici o delle autorità competenti per gestire in modo fluido la presentazione delle dichiarazioni di due diligence.

Nel corso degli anni 2024 e 2025, la Commissione ha pubblicato documenti di orientamento³ e ha risposto alle domande frequenti relative all'attuazione dell'EUDR. Tali documenti includevano, tra l'altro, chiarimenti relativi alla frequenza di presentazione delle dichiarazioni di due diligence. L'articolo 3 del regolamento richiede che tutti i prodotti pertinenti immessi sul mercato o esportati siano coperti da una dichiarazione di due diligence. Molte parti interessate hanno interpretato questo requisito come un obbligo di presentare un numero elevato di dichiarazioni di due diligence, sottolineando il relativo onere amministrativo. La Commissione ha quindi evidenziato nel documento che risponde alle domande frequenti⁽⁴⁾ la possibilità per le imprese di presentare le dichiarazioni di due diligence su base annuale. Questo chiarimento mirava ad alleggerire l'onere amministrativo per gli operatori economici e a ridurre in modo significativo il numero di dichiarazioni di due diligence da presentare tramite il sistema informativo.

Tuttavia, i dati attuali del sistema informativo, combinati con i recenti contatti e i successivi scambi tra la Commissione e le parti interessate, indicano che, poiché numerosi operatori economici hanno continuato a prepararsi all'entrata in vigore della normativa, molti di essi hanno adottato un approccio granulare, presentando dichiarazioni di due diligence per ogni lotto o spedizione. Ciò vale in particolare per gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI, nonché per i grandi gruppi di società che effettuano un numero elevato di transazioni intragruppo. Molti di questi operatori economici utilizzano già sistemi avanzati di tracciabilità delle scorte, hanno sviluppato o acquistato sistemi propri o si avvalgono di fornitori di servizi che consentono il collegamento diretto dei propri sistemi di gestione dei prodotti con il sistema informativo EUDR. In pratica, questi operatori economici presentano spesso dichiarazioni altamente

³ Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti senza deforestazione, GU C, C/2024/6789, 13.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/6789/oj>.

⁴ Commissione, Domande frequenti - Attuazione del regolamento UE sulla deforestazione Versione 4 – Aprile 2025, disponibile all'indirizzo <https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/e126f816-844b-41a9-89ef-cb2a33b6aa56/details>.

dati transazionali, con un numero di comunicazioni che supera notevolmente le previsioni precedenti.

Pertanto, le proiezioni relative al terzo trimestre del 2025 sul numero di operazioni e interazioni previste, in particolare per quanto riguarda le modalità e l'automazione delle interazioni tra i sistemi informatici degli operatori economici e il sistema informativo dell'EUDR, hanno portato a una sostanziale rivalutazione del carico sul sistema informativo, indicando un traffico molto più elevato del previsto.

Allo stesso tempo, diverse aziende e parti interessate hanno espresso preoccupazione per l'onere amministrativo derivante dall'obbligo per gli operatori a valle non PMI di presentare dichiarazioni di due diligence e di effettuare la due diligence. Sono state inoltre espresse crescenti preoccupazioni circa la proporzionalità dell'obbligo di presentare una dichiarazione di due diligence per i piccoli operatori primari che producono e immettono sul mercato i propri prodotti.

Dall'entrata in vigore dell'EUDR nel giugno 2023, la Commissione ha collaborato costantemente con le parti interessate per facilitare un'attuazione semplice, equa ed efficiente in termini di costi dell'EUDR. Sono stati pubblicati una serie di documenti orientativi e risposte alle domande frequenti.

Il programma della Commissione per una migliore regolamentazione⁵ sostiene la competitività delle imprese europee mirando a garantire che le leggi dell'UE raggiungano i loro obiettivi senza imporre oneri inutili. Nel 2023 la Commissione ha individuato la necessità di razionalizzare e semplificare gli obblighi di rendicontazione per le imprese e le amministrazioni⁽⁶⁾ e si è impegnata a ridurli del 25 %, senza compromettere gli obiettivi politici della legislazione pertinente. Tale impegno è stato successivamente aumentato al 25 % di riduzione di tutti i costi amministrativi e al 35 % per le piccole e medie imprese (PMI)⁽⁷⁾.

La presente proposta offre soluzioni mirate e coerenti alle questioni sopra descritte. Essa adegua gli obblighi dei micro e piccoli operatori primari, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di due diligence, apportando così semplificazioni e miglioramenti in termini di efficienza dei costi al regolamento e riducendo il carico sul sistema informativo, garantendone l'operatività. Le misure proposte sono state concepite al fine di evitare di compromettere gli obiettivi dell'EUDR e consentire piuttosto un funzionamento più efficiente del regolamento con oneri amministrativi ridotti, pur mantenendo i principi fondamentali della sua struttura.

Inoltre, la proposta mira a rafforzare il monitoraggio e la supervisione del regolamento. Aumenterà la capacità delle autorità competenti di trattare i dati contenuti nel sistema informativo e di scambiare le informazioni pertinenti.

Sono state sollevate preoccupazioni circa la fattibilità di rivedere l'EUDR prima della sua entrata in vigore modificata. La presente proposta risponde quindi anche alla modifica della data di entrata in vigore dovuta al regolamento (UE) 2024/3234, nonché alla necessità di disporre di dati relativi all'attuazione del regolamento, compresi i suoi effetti sulla deforestazione e sul degrado forestale, il suo impatto sugli operatori e sui commercianti, in particolare sulle PMI, e sui flussi commerciali, allineando la data delle clausole di revisione.

⁵ Migliore regolamentazione: unire le forze per legiferare meglio, COM(2021) 219 definitivo, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:219:FIN>.

⁶ Competitività a lungo termine dell'UE: oltre il 2030, COM(2023) 168 definitivo, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023DC0168>.

⁷ Lettera di incarico a Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo designato per la prosperità e la strategia industriale, disponibile all'indirizzo: https://commission.europa.eu/document/download/6ef52679-19b9-4a8d-b7b2-cb99eb384eca_en?filename=Mission%20letter%20-%20S%C3%89JOURN%C3%89.pdf.

Al fine di concedere agli operatori che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2013/34/UE, un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche proposte, la Commissione ritiene che le disposizioni del regolamento dovrebbero essere applicate a partire dal 30 dicembre 2026 agli operatori micro e piccoli. Le altre date correlate saranno adeguate di conseguenza. Allo stesso tempo, la data di applicazione degli obblighi delle autorità competenti di effettuare controlli e altre misure relative all'applicazione di cui agli articoli da 16 a 19, all'articolo 22 e all'articolo 24 dovrebbe essere applicata a partire dal 30 giugno 2026 e dal 30 dicembre 2026 ai micro e piccoli operatori. Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di una situazione di non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in vigore degli articoli da 16 a 19, dell'articolo 22 e dell'articolo 24, essa può inviare avvertimenti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, accompagnati da raccomandazioni volte a garantire la conformità.

- **Coerenza con le disposizioni politiche esistenti nel settore politico**

Nella comunicazione della Commissione del 2019 sul rafforzamento dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del mondo⁽⁸⁾ la Commissione si è impegnata a «*valutare ulteriori misure normative e non normative dal lato della domanda per garantire condizioni di parità e una visione comune delle catene di approvvigionamento senza deforestazione, al fine di aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento e ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle importazioni di materie prime nell'UE*». Tale impegno è stato poi confermato nel Green Deal europeo⁽⁹⁾, nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030⁽¹⁰⁾ e nella strategia "dal campo alla tavola"⁽¹¹⁾ queste ultime due con l'annuncio di una corrispondente proposta legislativa nel 2021. L'adozione dell'EUDR era parte integrante e coerente con gli obiettivi generali del Green Deal europeo e con tutte le iniziative sviluppate nell'ambito dello stesso.

Allo stesso tempo, la Commissione europea ha fissato un obiettivo di riduzione del 25 % di tutti i costi amministrativi e del 35 % per le piccole e medie imprese (PMI), che allinea la presente proposta alle misure in corso volte a semplificare gli obblighi di rendicontazione, esaminando in modo globale i requisiti esistenti, al fine di valutarne la pertinenza rispetto agli obiettivi della legislazione sottostante.

- **Coerenza con altre politiche dell'Unione**

La proposta è coerente con gli obiettivi delle politiche europee in materia di clima e ambiente. Gli obiettivi principali del regolamento sono mantenuti, poiché la piena tracciabilità dei prodotti è ancora garantita, in quanto la proposta introduce modifiche che non incidono sulla sostanza degli obiettivi politici, vale a dire ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale in tutto il mondo, contribuendo così a una riduzione della deforestazione globale, e ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale. È inoltre coerente con il programma "Legiferare meglio", in quanto rafforzerà la capacità della Commissione e delle autorità competenti di svolgere i loro compiti ai sensi del regolamento, evitando al contempo costi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti.

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste dell' e nel mondo*, COM/2019/352 definitivo.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green Deal europeo*, COM/2019/640 definitivo.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nelle nostre vite*, COM/2020/380 definitivo.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Una strategia dall'agricoltura al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM/2020/381 definitivo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La competenza dell'UE ad agire nel settore della deforestazione e del degrado forestale deriva dagli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla protezione dell'ambiente. Ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, la politica dell'Unione in materia di ambiente ha come obiettivi «la conservazione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la tutela della salute umana, l'utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, la promozione di misure volte ad affrontare i problemi ambientali a livello regionale o mondiale, in particolare la lotta ai cambiamenti climatici». Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 191 TFUE, l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE dovrebbe quindi essere utilizzato come base giuridica della proposta.

- **Sussidiarietà (per competenza non esclusiva)**

La presente iniziativa è conforme al principio di sussidiarietà. Data la necessità di modificare il regolamento UE sui dispositivi medici, gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere realizzati dagli Stati membri autonomamente.

Le semplificazioni di tale regolamento previste dalla presente proposta rafforzeranno ulteriormente la certezza del diritto e razionalizzeranno gli obblighi di rendicontazione.

- **Proporzionalità**

La proposta è coerente con il principio di proporzionalità, ovvero non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati e, in particolare, il buon funzionamento del mercato unico. Come per la verifica della sussidiarietà, non è possibile per gli Stati membri affrontare le questioni senza una proposta di modifica della data di applicazione dell'EUDR e delle date correlate.

La semplificazione degli obblighi amministrativi, compresi gli obblighi di segnalazione, semplifica il quadro giuridico introducendo modifiche che non incidono sulla sostanza degli obiettivi politici. La proposta si limita quindi alle modifiche necessarie per ridurre il numero di interazioni tra gli operatori economici e il sistema informativo e garantire la conformità in modo più efficiente senza modificare la sostanza della legislazione in questione e riducendo al contempo gli oneri di conformità.

- **Scelta dello strumento**

La proposta modifica il regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti e materie prime associati alla deforestazione e al degrado forestale per quanto riguarda alcuni obblighi degli operatori e dei commercianti. Pertanto, dovrebbe seguire la stessa forma di atto, ossia un regolamento.

3. RISULTATI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONI, CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/verifiche di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta si basa sulla verifica dell'adequazione del regolamento UE sul legno¹² e sull'esperienza acquisita nella preparazione dell'attuazione dell'EUDR dalla sua entrata in vigore il 29 giugno 2023.

¹² Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Verifica dell'adequazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che immettono sul mercato legname e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legname) e del regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre

- **Consultazioni delle parti interessate**

Nel periodo precedente all'adozione del regolamento UE sul legno e dopo la sua entrata in vigore, i servizi della Commissione hanno consultato costantemente gli Stati membri e varie parti interessate nell'Unione e nei paesi terzi attraverso molteplici canali di comunicazione. Il gruppo di esperti sulla protezione e il ripristino delle foreste mondiali, che comprende il regolamento UE sul legno e il regolamento FLEGT, assiste i servizi della Commissione nella preparazione dell'attuazione del regolamento, avvalendosi delle competenze tecniche e dello scambio di esperienze e buone pratiche nella preparazione dell'attuazione.

In linea con il quadro strategico sulla cooperazione internazionale¹³, la cooperazione e l'impegno con i paesi terzi al fine di spiegare il regolamento, la sua logica e i suoi requisiti, discutere le esigenze e le preoccupazioni concrete ed esplorare le possibilità di cooperazione per sostenere la transizione verso catene di approvvigionamento senza deforestazione sono stati intensificati dall'adozione del regolamento e proseguiranno nel periodo precedente l'entrata in vigore.

Ulteriori riscontri sull'EUDR sono stati ottenuti nell'ambito dell'ampia attività di sensibilizzazione svolta dai servizi della Commissione in occasione di riunioni bilaterali e attraverso un invito a presentare prove intitolato "Semplificazione degli oneri amministrativi nella legislazione ambientale".

In risposta a tale invito a presentare prove, la stragrande maggioranza dei rispondenti della società civile si è espressa a favore del mantenimento dell'EUDR nella sua forma attuale e ha chiesto di mantenere gli attuali obiettivi e una forte applicazione. Circa l'80 % degli altri rispondenti (settore privato e pubblico) ha anch'esso sostenuto il mantenimento della legge, ma ha sottolineato la necessità di semplificazione, proporzionalità e chiarezza giuridica, con alcuni che hanno chiesto un rinvio a causa dell'impreparazione dei sistemi informatici, delle linee guida e del benchmarking. Nell'ambito degli altri riscontri ricevuti dal settore privato e pubblico, altre parti interessate hanno sottolineato la necessità di certezza normativa e si sono opposte alla riapertura del regolamento, concentrandosi invece sull'attuazione. La presente proposta mira a bilanciare queste prospettive semplificando gli obblighi di rendicontazione e allineando le scadenze.

- **Raccolta e utilizzo delle competenze**

La proposta è stata elaborata a seguito di un processo di esame interno degli obblighi di rendicontazione esistenti e si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione correlata, compreso il regolamento UE sul legno. Inoltre, i contributi e i riscontri ricevuti dalle autorità competenti e da una serie di parti interessate che si preparano all'entrata in vigore sono stati esaminati attentamente nell'ambito di una valutazione volta a determinare in che modo sia possibile ridurre gli obblighi di rendicontazione mantenendo gli obiettivi del regolamento.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta riguarda modifiche mirate del regolamento volte a chiarire e semplificare alcuni dei suoi obblighi di rendicontazione, allineare le scadenze e ridurre il numero di interazioni con il sistema informativo. Le misure principali si basano sull'esperienza acquisita nella preparazione dell'attuazione del presente regolamento. Le modifiche mirate proposte garantiscono un'attuazione più efficiente ed efficace.

2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (regolamento FLEGT), SWD(2021) 328 definitivo.

¹³ Comunicazione della Commissione sul quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale nel contesto del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti e materie prime associati alla deforestazione e al degrado forestale, C/2024/7527.

È stata effettuata una valutazione d'impatto della proposta¹⁴ che ha portato all'adozione dell'EUDR. I suoi risultati sono stati presi in considerazione nella presente proposta.

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

La presente proposta rientra nell'impegno della Commissione europea di alleggerire gli oneri normativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni. La proposta mira pertanto a semplificare gli obblighi di rendicontazione, riducendo gli oneri e i costi inutili per le imprese, senza compromettere la protezione dell'ambiente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. In particolare, contribuisce all'obiettivo di un elevato livello di protezione dell'ambiente in conformità con il principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che illustra le implicazioni in termini di risorse di bilancio, umane e amministrative è stata allegata alla proposta che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2023/1115. La presente proposta richiederà una riassegnazione interna delle risorse, ma non comporterà costi aggiuntivi significativi per la Commissione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Poiché la proposta modifica gli obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento UE sui dispositivi medici, non prevede piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal suddetto regolamento.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La proposta riguarda la modifica di alcuni obblighi degli operatori e dei commercianti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1115. Introducendo due nuove definizioni, essa semplifica la maggior parte degli obblighi e riduce in modo significativo il numero di dichiarazioni di due diligence da presentare nel sistema informativo di cui all'articolo 33.

In primo luogo, al fine di garantire la chiarezza giuridica, ridurre gli obblighi di segnalazione e il corrispondente carico del sistema informativo, viene istituita una nuova categoria di «operatori a valle». Gli obblighi di diligenza di tali operatori a valle sono identici agli obblighi ridotti proposti per i commercianti. Per entrambi i soggetti obbligati, viene eliminato l'obbligo di accertare che sia stata esercitata la diligenza e di presentare una dichiarazione di diligenza, riducendo così in modo significativo gli obblighi di segnalazione e il numero di interazioni necessarie con il sistema informativo.

Gli operatori a valle e i commercianti non appartenenti alle PMI sono ancora tenuti a registrarsi nel sistema informativo, poiché hanno un'influenza significativa sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel

¹⁴ DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE D'IMPATTO ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell'UE. Documento di accompagnamento alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti e materie prime associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 [EUR-Lex - 52021SC0326 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

garantire che le catene di approvvigionamento siano esenti da deforestazione. Allo stesso tempo, tutti gli operatori e i commercianti a valle, siano essi PMI o meno, continuano a garantire la piena tracciabilità raccogliendo e trasmettendo i numeri di riferimento e gli identificativi delle dichiarazioni.

In secondo luogo, al fine di ridurre ulteriormente gli obblighi di segnalazione e il corrispondente carico sul sistema informativo, è stata istituita una nuova sottocategoria di operatori, i cosiddetti «micro e piccoli operatori primari», ai quali non si applica l'obbligo di presentare una dichiarazione di due diligence. Un micro e piccolo operatore primario è una persona fisica o una micro o piccola impresa stabilita in un paese classificato come a basso rischio ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento che immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti da sé prodotti, ovvero che coltiva, raccoglie, ottiene o alleva le materie prime pertinenti nei prodotti pertinenti.

Per mantenere il funzionamento del regolamento necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi, ovvero garantire la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento al fine di assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano legali e non contribuiscano alla deforestazione, i micro e piccoli operatori primari sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema informativo o a fornire le informazioni pertinenti tramite un sistema o una banca dati alternativi istituiti dalla legislazione dell'Unione o degli Stati membri, nel corso della quale forniscono informazioni sulle loro attività, compresa la geolocalizzazione o l'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono prodotti i prodotti in questione. Attraverso la presentazione di tale dichiarazione semplificata una tantum o fornendo le informazioni pertinenti tramite un sistema o una banca dati istituiti dalla legislazione dell'Unione o degli Stati membri, il micro e piccolo operatore primario ottiene un identificativo della dichiarazione che viene trasmesso con tutti i prodotti pertinenti che un micro e piccolo operatore primario immette sul mercato o esporta.

Inoltre, dato che la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 è stata rinviata dal regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, non è possibile valutare una potenziale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 senza prove relative alla sua applicazione, ai suoi effetti sulla deforestazione e sul degrado forestale, al suo impatto sugli operatori e sui commercianti, in particolare sulle PMI, e sui flussi commerciali. Per questo motivo, gli obblighi relativi alle valutazioni d'impatto che la Commissione deve effettuare a norma dell'articolo 34, paragrafi da 1 a 4, sono soppressi. Tali valutazioni d'impatto saranno oggetto della revisione generale. La data della revisione generale è pertanto modificata al 30 giugno 2030, in modo che la revisione possa tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento. Per riflettere gli obblighi modificati per gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti, la revisione generale valuterà anche l'impatto di tali modifiche sul conseguimento degli obiettivi generali del regolamento (UE) 2023/1115.

Al fine di concedere agli operatori che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, un tempo sufficiente per l'attuazione delle modifiche proposte, la data di applicazione del regolamento e le date di altre disposizioni correlate, in particolare la disposizione relativa all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010, le disposizioni transitorie e le disposizioni relative all'applicazione differita alle microimprese e alle piccole imprese. Ciò significa che le norme che prevedono obblighi sostanziali, elencate all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115, saranno applicate a partire dal 30 dicembre 2026 alle microimprese e alle piccole imprese. Le altre date correlate saranno adeguate di conseguenza.

¹⁵ Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione ([GU L, 2024/3234, 23.12.2024](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj>)

Allo stesso tempo, la data di applicazione degli obblighi delle autorità competenti di effettuare controlli e altre misure relative all'applicazione di cui agli articoli da 16 a 19, all'articolo 22 e all'articolo 24 sarà applicata a partire dal 30 giugno 2026 e dal 30 dicembre 2026 per i micro e piccoli operatori. Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di una violazione del regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in vigore degli articoli da 16 a 19, dell'articolo 22 e dell'articolo 24, essa può inviare avvertimenti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, accompagnati da raccomandazioni volte a garantire la conformità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi degli operatori e dei commercianti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Dopo aver trasmesso il progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹, visto il parere del Comitato delle regioni²,

agendo secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto

segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio³ è stato adottato per ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Esso stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione dall'Unione, dei prodotti pertinenti, elencati nell'allegato I, che contengono, sono stati alimentati con o sono stati fabbricati utilizzando materie prime pertinenti, vale a dire bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. In particolare, tale regolamento mira a garantire che tali materie prime e prodotti correlati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se non contribuiscono alla deforestazione, sono stati prodotti in conformità alla legislazione pertinente del paese di produzione e sono coperti da una dichiarazione di due diligence.
- (2) Conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2023/1115, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e altre parti interessate, ha sviluppato il sistema informativo per la presentazione delle dichiarazioni di due diligence. Le parti interessate sono state coinvolte nel processo di sviluppo per garantire un'efficiente presentazione delle dichiarazioni di due diligence in linea con le esigenze degli operatori economici. Il sistema informativo è stato avviato il 4 dicembre 2024, consentendo agli operatori, ai commercianti che non sono microimprese, piccole e medie imprese («commercianti non PMI») e ai loro rappresentanti autorizzati di presentare dichiarazioni di diligenza. Tuttavia, le proiezioni più recenti sul numero di operazioni e interazioni previste in tale sistema informativo hanno

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti e materie prime associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 ([GU L 150 del 9.6.2023, p. a g. 206](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj>).

ha portato a una sostanziale rivalutazione del carico sul sistema, indicando un traffico molto più elevato del previsto.

- (3) Allo stesso tempo, le conclusioni della relazione del 2024 intitolata "Il futuro della competitività europea" di Mario Draghi⁴ indicavano che il numero crescente e la complessità delle norme rischiano di limitare il margine di manovra delle imprese dell'Unione e di impedire loro di rimanere competitive. Anche i partner commerciali hanno espresso preoccupazioni in merito alla complessità delle norme. In tale contesto, è opportuno semplificare alcune procedure e requisiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1115 ed eliminare gli oneri normativi non necessari per le imprese, pur mantenendo gli obiettivi di tale regolamento.
- (4) Inoltre, nell'ambito degli sforzi di semplificazione, è opportuno ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi per gli operatori a valle che non sono microimprese, piccole e medie imprese («operatori a valle non PMI») e per i micro e piccoli operatori primari che producono e immettono sul mercato i propri prodotti.
- (5) Al fine di garantire la chiarezza giuridica nelle catene di approvvigionamento a valle, ridurre ulteriormente gli obblighi di segnalazione e il corrispondente carico del sistema informativo, è opportuno introdurre una nuova categoria di «operatori a valle». Gli obblighi di tali operatori a valle dovrebbero essere identici a quelli applicabili ai commercianti. Né gli operatori a valle né i commercianti dovrebbero essere tenuti a verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza, riducendo in modo significativo gli obblighi di segnalazione e il numero di interazioni necessarie con il sistema informativo.
- (6) Gli operatori a valle e i commercianti non appartenenti alle PMI hanno un'influenza significativa sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che queste ultime siano esenti da deforestazione. Essi dovrebbero pertanto continuare a essere tenuti a registrarsi nel sistema informativo. Allo stesso tempo, tutti gli operatori a valle o i commercianti, indipendentemente dal fatto che siano PMI o meno, dovrebbero continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo e trasmettendo i numeri di riferimento delle dichiarazioni di diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro e piccoli produttori.
- (7) Tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni, che immettono sul mercato o esportano prodotti pertinenti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. Ciò comporta un onere amministrativo per i micro e piccoli produttori che immettono sul mercato o esportano i propri prodotti. Al fine di rispondere alle preoccupazioni relative agli operatori micro e piccoli che producono e immettono sul mercato i propri prodotti e di ridurre ulteriormente il carico del sistema informativo, è necessario introdurre una nuova sottocategoria di operatori ai quali non dovrebbe applicarsi l'obbligo di presentare una dichiarazione di diligenza. Questa nuova sottocategoria, denominata «micro e piccoli operatori primari», dovrebbe comprendere le persone fisiche o le micro o piccole imprese stabilite in un paese classificato come a basso rischio ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento che immettono sul mercato o esportano prodotti rilevanti da loro stessi prodotti, vale a dire che coltivano, raccolgono, ottengono o allevano essi stessi le materie prime contenute nei prodotti rilevanti. Sia gli operatori stabiliti all'interno che all'esterno dell'Unione dovrebbero rientrare nella definizione di micro e piccoli operatori primari.

⁴

Relazione 2024 di Mario Draghi sul futuro della competitività europea: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en#paragraph_47059.

- (8) Per garantire il raggiungimento efficiente degli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1115, ovvero la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato non contribuiscano alla deforestazione, i micro e piccoli operatori primari dovrebbero comunque essere tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema informativo. Il sistema informativo dovrebbe rilasciare un identificativo della dichiarazione al momento della presentazione della dichiarazione semplificata da parte di un micro e piccolo operatore primario. Tale identificativo della dichiarazione dovrebbe accompagnare i prodotti pertinenti che un micro e piccolo operatore primario immette sul mercato o esporta. Al fine di mantenere i requisiti di tracciabilità previsti dal regolamento (UE) 2023/1115 e perseguire i suoi obiettivi, le informazioni incluse nella dichiarazione semplificata dovrebbero consentire una valutazione automatica del rischio da parte del sistema informativo, facilitare i controlli da parte delle autorità competenti in conformità con l'approccio basato sul rischio e dovrebbero essere visibili agli attori a valle nella misura possibile, in linea con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
- (9) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ sottopone già i produttori primari di bovini stabiliti nell'Unione a requisiti di tracciabilità e di segnalazione equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1115. I dati pertinenti sono conservati nelle banche dati nazionali degli Stati membri. È pertanto opportuno esentare i micro e piccoli operatori primari dall'obbligo di presentare una dichiarazione semplificata, qualora le informazioni richieste siano già disponibili in tali banche dati e gli Stati membri rendano disponibili i dati pertinenti nel sistema informativo di cui all'articolo 33. Tale disposizione dovrebbe essere applicabile anche ai micro e piccoli operatori primari di altri settori in cui la legislazione dell'Unione o degli Stati membri prevede obblighi equivalenti in materia di tracciabilità o di segnalazione, purché siano soddisfatte le stesse condizioni.
- (10) Come indicato nel documento di orientamento⁶, nei casi in cui le attività siano trascurabili, tenuto conto di tutte le circostanze in gioco, dovrebbe essere rispettato il principio di proporzionalità. Il pascolo occasionale su vasta scala o occasionalmente su piccola scala nelle foreste, purché la produzione e le attività correlate non abbiano effetti negativi sull'habitat della foresta, non dovrebbe essere considerato come un uso prevalentemente agricolo.
- (11) Al fine di garantire la chiarezza giuridica che tutte le microimprese e le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possano beneficiare delle disposizioni semplificate per le microimprese e le piccole e medie imprese di cui al regolamento (UE) 2023/1115, la definizione di «microimprese e piccole e medie imprese» dovrebbe essere modificata per chiarire che la forma giuridica non dovrebbe essere rilevante ai fini della conformità di una persona fisica o giuridica alla definizione. Lo stesso dovrebbe essere chiarito per i micro e piccoli operatori primari.
- (12) L'articolo 34, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce disposizioni relative alla revisione di tale regolamento e incarica la Commissione di presentare diverse valutazioni d'impatto accompagnate, se del caso, da proposte legislative. Dato che la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 è stata rinviata dal regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ una potenziale proroga del

⁵ regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sulle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della salute animale ("Legge sulla salute animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁶ Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti senza deforestazione, GU C, C/2025/4524, 12.8.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/4524/oj>.

⁷ Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (GU L, 2024/3234, 23.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj>).

L'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 non può essere valutato senza prove relative alla sua applicazione, ai suoi effetti sulla deforestazione e sul degrado forestale, al suo impatto sugli operatori e sui commercianti, in particolare sulle PMI, e sui flussi commerciali. Per questo motivo, gli obblighi relativi alle valutazioni d'impatto che la Commissione deve effettuare a norma dell'articolo 34, paragrafi da 1 a 4, dovrebbero essere soppressi. Tali valutazioni d'impatto dovrebbero essere oggetto della revisione generale del regolamento (UE) 2023/1115. La data della revisione generale di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1115 dovrebbe essere modificata al 30 giugno 2030, in modo che la revisione possa tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento. Per riflettere gli obblighi modificati per gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti, la revisione generale dovrebbe anche valutare l'impatto di tali modifiche sul conseguimento degli obiettivi generali del regolamento (UE) 2023/1115.

- (13) Al fine di fornire agli operatori che sono microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, un tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche proposte, le date corrispondenti di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi a carico degli operatori, dei commercianti e delle autorità competenti, elencate all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento, dovrebbero essere fissate al 30 dicembre 2026 per i micro e piccoli operatori.
- (14) Allo stesso tempo, la data di applicazione degli obblighi delle autorità competenti di effettuare controlli e altre misure relative all'applicazione di cui agli articoli da 16 a 19, all'articolo 22 e all'articolo 24 dovrebbe essere applicata a partire dal 30 giugno 2026 agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, e a partire dal 30 dicembre 2026 ai micro e piccoli operatori. Ciò consente agli operatori economici di iniziare a conformarsi ai loro obblighi in linea con l'entrata in vigore, fornendo loro al contempo un periodo di grazia per adattarsi alle modifiche legislative.
- (15) Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di una situazione di non conformità al regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in vigore degli articoli da 16 a 19, dell'articolo 22 e dell'articolo 24, essa può inviare avvertimenti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, accompagnati da raccomandazioni volte a garantire la conformità.
- (16) Alla luce del rinvio della data a partire dalla quale i micro e piccoli operatori sono tenuti a conformarsi al regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno adeguare di conseguenza le date indicate in altre disposizioni correlate, vale a dire l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, le disposizioni transitorie e le disposizioni relative all'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 alle microimprese o alle piccole imprese, dovrebbero essere adeguate di conseguenza. Al fine di garantire un tempo sufficiente per allineare gli sviluppi tecnici dell'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, la data entro la quale l'interfaccia elettronica deve essere operativa dovrebbe essere adeguata di conseguenza.
- (17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire semplificare determinati obblighi di segnalazione, razionalizzare i tempi pur preservando gli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1115 in quanto tali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri ma possono piuttosto, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure, in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di

⁸ regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che immettono sul mercato legname e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj>).

proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

- (18) Il regolamento (UE) 2023/1115 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al fine di garantire che entri in vigore prima dell'attuale data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (UE) 2023/1115

Il regolamento (UE) 2023/1115 è modificato come segue:

- (1) L'articolo 2 è modificato come segue:

- (a) il punto 15 è sostituito dal seguente:

"(15) "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta i prodotti in questione, esclusi gli operatori a valle;"

- (b) sono inseriti i seguenti punti 15 bis e 15 ter:

«(15 bis) "micro e piccolo operatore primario": un operatore che è una persona fisica o una micro o piccola impresa, come definita all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, indipendentemente dalla sua forma giuridica, stabilito in un paese classificato come a basso rischio a norma dell'articolo 29 del presente regolamento, e che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti che tale operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato su appezzamenti di terreno pertinenti o, per quanto riguarda i bovini, in stabilimenti;

(15 ter) «operatore a valle»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti realizzati utilizzando prodotti pertinenti, tutti coperti da una dichiarazione di diligenza o da una dichiarazione semplificata;

* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj>);

- (c) il punto 17 è sostituito dal seguente:

«(17) "operatore commerciale": qualsiasi persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore o dall'operatore a valle, che, nell'ambito di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato i prodotti in questione»;

- (d) il punto 19 è sostituito dal seguente:

"(19) "nell'ambito di un'attività commerciale": ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o dell'utilizzo nell'attività dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante stesso;"

- (e) il punto 22 è sostituito dal seguente:

"(22) "rappresentante autorizzato": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, conformemente all'articolo 6, ha ricevuto un mandato scritto da un operatore per agire per

suo nome in relazione a compiti specifici riguardanti gli obblighi dell'operatore ai sensi del presente regolamento;»;

(f) il punto 30 è sostituito dal seguente:

«(30) "microimprese, piccole e medie imprese" o "PMI": le microimprese, le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE;»;

(2) all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono oggetto di una dichiarazione di due diligence o di una dichiarazione semplificata, come richiesto dalle disposizioni pertinenti del presente regolamento.»;

(3) il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPO 2

**OBBLIGHI DEGLI OPERATORI, DEGLI OPERATORI A VALLE E DEI
COMMERCianti»;**

(4) L'articolo 4 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Mettendo a disposizione delle autorità competenti la dichiarazione di diligenza o, nel caso dei micro e piccoli operatori primari, presentando la dichiarazione semplificata di cui all'articolo 4 bis, l'operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto in questione all'articolo 3. Gli operatori conservano le dichiarazioni di diligenza per cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione tramite il sistema informativo di cui all'articolo 33.»;

(b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli operatori che ottengono o vengono a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, comprese preoccupazioni fondate, che indicano che un prodotto pertinente che hanno immesso sul mercato rischia di non essere conforme al presente regolamento, informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno immesso sul mercato il prodotto in questione, nonché gli operatori a valle e i commercianti ai quali hanno fornito il prodotto in questione. In caso di esportazioni, gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro che è il paese di produzione.

(c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli operatori comunicano agli operatori a valle e agli operatori commerciali più a valle nella catena di approvvigionamento dei prodotti pertinenti che hanno immesso sul mercato o esportato i numeri di riferimento delle dichiarazioni di diligenza o, se del caso, gli identificativi delle dichiarazioni associati a tali prodotti.»;

(d) i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;

(5) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Regime semplificato per i micro e piccoli operatori primari

1. Gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, lettera c), non si applicano ai micro e piccoli operatori primari.
2. I micro e piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema informativo di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti in questione

o esportandoli. Dopo aver presentato la dichiarazione semplificata, riceve un identificativo della dichiarazione.

3. I micro e piccoli operatori primari forniscono le informazioni di cui all'allegato III al momento della presentazione della dichiarazione semplificata nel sistema informativo. Essi aggiornano le informazioni contenute nella loro dichiarazione semplificata a seguito di eventuali modifiche delle informazioni fornite.
4. Qualora tutte le informazioni elencate nell'allegato III siano disponibili in un sistema o in una banca dati esistenti ai sensi della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, diversi dal sistema informativo di cui all'articolo 33, i micro e piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri rendono disponibili tali informazioni per operatore nel sistema informativo di cui all'articolo 33. Il microoperatore o il piccolo operatore primario immette i prodotti in questione sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ottenuto un identificativo della dichiarazione.
5. Per i micro e piccoli operatori primari, la geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutte le parcelle in cui sono state prodotte le materie prime contenute nel prodotto in questione o utilizzate per la sua fabbricazione.
- (6) Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Obblighi degli operatori a valle e dei commercianti

1. Gli operatori a valle e i commercianti mettono a disposizione sul mercato i prodotti pertinenti solo se sono in possesso delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 3.
2. Gli operatori a valle che non sono PMI («operatori a valle non PMI») e i commercianti che non sono PMI («commercianti non PMI») si registrano nel sistema informativo di cui all'articolo 33 prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti in questione.
3. Gli operatori a valle e i commercianti raccolgono e conservano le seguenti informazioni relative ai prodotti pertinenti che intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare:
 - (a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti in questione, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence o gli identificativi delle dichiarazioni associati a tali prodotti;
 - (b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori a valle o dei commercianti ai quali hanno fornito i prodotti in questione.
4. Gli operatori a valle e i commercianti conservano le informazioni di cui al paragrafo 3 per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato o di esportazione e le forniscono alle autorità competenti su richiesta.
5. Gli operatori a valle e i commercianti comunicano agli operatori a valle e ai commercianti ai quali hanno fornito i prodotti in questione i numeri di riferimento delle

dichiarazioni di diligenza o gli identificatori delle dichiarazioni associati a tali prodotti in questione.

6. Gli operatori a valle e i commercianti che ottengono o vengono a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, comprese preoccupazioni fondate, che indicano che un prodotto pertinente che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato rischia di non essere conforme al presente regolamento, informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno immesso o messo a disposizione sul mercato il prodotto pertinente, nonché gli operatori a valle e i commercianti ai quali hanno fornito il prodotto pertinente. In caso di esportazioni, gli operatori a valle informano l'autorità competente dello Stato membro che è il paese di produzione.
7. Se gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti che indicano che un prodotto rilevante non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, prima di immetterlo o renderlo disponibile sul mercato o di esportarlo, ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui intendono immettere o rendere disponibile sul mercato o da cui intendono esportare il prodotto in questione. In caso di fondati motivi di preoccupazione, essi verificano che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che non sia stato riscontrato alcun rischio o che il rischio riscontrato sia trascurabile. Essi non immettono o mettono a disposizione sul mercato né esportano i prodotti a meno che la verifica non dimostri che il rischio di non conformità è inesistente o trascurabile.
8. Gli operatori a valle e i commercianti offrono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 19, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione della documentazione e dei registri.

Articolo 6

Rappresentanti autorizzati

1. Gli operatori possono incaricare un rappresentante autorizzato di presentare la dichiarazione di diligenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di presentare una dichiarazione semplificata ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, per loro conto. In tali casi, l'operatore rimane responsabile della conformità del prodotto in questione all'articolo 3.
 2. Il rappresentante autorizzato fornisce, su richiesta, una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione alle autorità competenti e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di diligenza o la dichiarazione semplificata o, qualora ciò non sia possibile, in inglese.
 3. Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare l'operatore o il commerciante a valle successivo nella catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di rappresentante autorizzato. Tale operatore o commerciante a valle nella catena di approvvigionamento non immette o rende disponibili sul mercato i prodotti in questione né li esporta senza presentare la dichiarazione di diligenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, per conto di tale operatore o, nel caso di un microoperatore o di un piccolo operatore primario, senza presentare una dichiarazione semplificata per conto del microoperatore o del piccolo operatore primario nel sistema informativo di cui all'articolo 33. In tali casi, l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa mantiene la responsabilità della conformità del prodotto in questione all'articolo 3.
- (7) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti in questione, gli operatori esercitano la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti in questione.»;

(8) All'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue:

(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il quantitativo dei prodotti in questione; per i prodotti in questione che entrano o escono dal mercato, il quantitativo è espresso in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (CEE) n. 2658/87* in relazione al codice del sistema armonizzato indicato, oppure, in tutti gli altri casi, la quantità è espressa in massa netta o, se del caso, in volume o numero di articoli; un'unità supplementare è applicabile se definita in modo coerente per tutte le sottovoci possibili del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di diligenza o fornita come parte della dichiarazione semplificata;

* Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).";

(b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore a valle o commerciante a cui sono stati forniti i prodotti in questione;»;

(9) L'articolo 16 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti effettuano controlli sul proprio territorio per verificare se gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti stabiliti nell'Unione rispettano il presente regolamento. Le autorità competenti effettuano controlli sul proprio territorio per verificare se i prodotti pertinenti che l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare sono conformi al presente regolamento.»;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti utilizzano un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un'analisi dei rischi di non conformità al presente regolamento, tenendo conto in particolare delle materie prime in questione, della complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento, compresa l'eventuale miscelazione dei prodotti in questione, e della fase di trasformazione del prodotto in questione, dell'eventuale adiacenza dei terreni interessati alle foreste, l'assegnazione del rischio ai paesi o alle loro parti in conformità all'articolo 29, prestando particolare attenzione alla situazione dei paesi o delle loro parti classificati come ad alto rischio, alla storia di non conformità al presente regolamento da parte degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti, ai rischi di elusione e a qualsiasi altra informazione pertinente. L'analisi dei rischi si basa sulle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e può basarsi sulle informazioni contenute nel sistema informativo di cui all'articolo 33, nonché essere supportata da altre fonti pertinenti quali dati di monitoraggio, profili di rischio forniti da organizzazioni internazionali, preoccupazioni fondate presentate a norma dell'articolo 31 o conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione.

(c) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la selezione degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti da controllare; tale selezione si basa sui criteri di rischio nazionali di cui alla lettera a), utilizzando, tra l'altro, le informazioni contenute nel sistema informativo di cui all'articolo 33 e tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore, operatore a valle o commerciante da controllare, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di due diligence da verificare.»;

(d) i paragrafi da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle proprie autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo coprano almeno il 3 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o rendono disponibili sul mercato o esportano prodotti pertinenti che contengono o sono stati fabbricati utilizzando materie prime pertinenti prodotte in un paese di produzione o in parti di esso classificati come a rischio standard a norma dell'articolo 29.

9. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle proprie autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo coprano almeno il 9 % degli operatori, operatori a valle non PMI e operatori commerciali non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti pertinenti che contengono o sono stati fabbricati utilizzando materie prime pertinenti, nonché il 9 % della quantità di ciascuno dei prodotti pertinenti che contengono o sono stati fabbricati utilizzando materie prime pertinenti prodotte in un paese o in parti di esso classificati come ad alto rischio a norma dell'articolo 29.

10. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle proprie autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo coprano almeno l'1 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti pertinenti che contengono o sono stati fabbricati utilizzando materie prime pertinenti prodotte in un paese o in parti di esso classificati a basso rischio a norma dell'articolo 29.

11. Gli obiettivi quantificati dei controlli che devono essere effettuati dalle autorità competenti devono essere raggiunti separatamente per ciascuna delle merci in questione. Gli obiettivi quantificati sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI che hanno immesso o reso disponibili sul mercato o esportato i prodotti in questione nell'anno precedente e, se del caso, alla quantità. Gli operatori sono considerati controllati quando l'autorità competente ha verificato gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b). Gli operatori a valle e i commercianti sono considerati controllati quando l'autorità competente ha verificato gli elementi di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

(e) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13. I controlli sono effettuati senza preavviso all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante, salvo nei casi in cui la notifica preventiva all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante sia necessaria per garantire l'efficacia dei controlli.»;

(10) Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 18

Controlli sugli operatori

1. I controlli sugli operatori comprendono:

- (a) l'esame del loro sistema di dovuta diligenza, comprese le procedure di valutazione e mitigazione dei rischi, nonché della documentazione e delle registrazioni che dimostrano il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;
- (b) l'esame della documentazione e delle registrazioni che dimostrano che un determinato prodotto pertinente che l'operatore ha immesso o intende immettere sul mercato o intende esportare è conforme al presente regolamento, anche, se del caso, attraverso misure di mitigazione dei rischi, nonché l'esame delle dichiarazioni di dovuta diligenza pertinenti o, per i micro e piccoli operatori primari, l'esame della

dichiarazione semplificata pertinente o delle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri per operatore nel sistema informativo.

2. I controlli sugli operatori possono comprendere anche, se del caso, in particolare qualora gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato interrogativi:
 - (a) un esame sul campo delle materie prime o dei prodotti pertinenti al fine di accertarne la corrispondenza con la documentazione utilizzata per l'esercizio della dovuta diligenza;
 - (b) esame delle misure correttive adottate a norma dell'articolo 24;
 - (c) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico adeguato per determinare la specie o il luogo esatto in cui è stata prodotta la merce o il prodotto in questione, comprese analisi anatomiche, chimiche o del DNA;
 - (d) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico adeguato per determinare se i prodotti in questione siano esenti da deforestazione, compresi i dati di osservazione della Terra, quali quelli provenienti dal programma Copernicus e dagli strumenti ad esso associati o da altre fonti pertinenti disponibili al pubblico o private; e
 - (e) controlli a campione, compresi audit sul campo, anche, se del caso, in paesi terzi, purché tali paesi terzi acconsentano, attraverso la cooperazione con le autorità amministrative di tali paesi terzi.

Articolo 19

Controlli sugli operatori a valle e sui commercianti

1. I controlli sugli operatori a valle e sui commercianti comprendono l'esame della documentazione e dei registri che dimostrano la conformità all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4.
 2. I controlli sugli operatori a valle e sui commercianti possono comprendere anche, se del caso, in particolare qualora gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato interrogativi, controlli a campione, compresi audit sul campo.
- (11) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Gli Stati membri possono autorizzare le loro autorità competenti a recuperare dagli operatori, dagli operatori a valle o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività relative ai casi di non conformità.»;
- (12) all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, anche attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 33. Ciò comprende la concessione dell'accesso e lo scambio di informazioni sugli operatori, gli operatori a valle e i commercianti, comprese le dichiarazioni di due diligence e le dichiarazioni semplificate per i micro e piccoli operatori primari, nonché sulla natura e sui risultati dei controlli effettuati, con le autorità competenti degli altri Stati membri al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento.»;
- (13) all'articolo 22, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) il numero e i risultati dei controlli effettuati sugli operatori, sugli operatori a valle e sui commercianti e il numero totale di operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI, compresi i tipi di non conformità individuati;
- c) il quantitativo di prodotti pertinenti controllati rispetto al quantitativo totale di prodotti pertinenti immessi sul mercato o esportati coperti da una dichiarazione di diligenza nell'ambito del

sistema informativo di cui all'articolo 33; i paesi di produzione; per i prodotti pertinenti che entrano o escono dal mercato, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 rispetto al codice del sistema armonizzato indicato, oppure, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se del caso, in volume o numero di articoli; un'unità supplementare è applicabile se definita in modo coerente per tutte le sottovoci possibili nell'ambito del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di diligenza;»;

(14) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Misure correttive in caso di non conformità

1. Fatto salvo l'articolo 25, qualora le autorità competenti accertino che un operatore, un operatore a valle o un commerciante non ha rispettato il presente regolamento o che un prodotto pertinente immesso o reso disponibile sul mercato o esportato non è conforme, esse impongono senza indugio all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità entro un termine specificato e ragionevole.
2. Ai fini del paragrafo 1, le misure correttive che l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante sono tenuti ad adottare comprendono almeno una delle seguenti, a seconda dei casi:
 - (a) rettificare eventuali non conformità formali, in particolare con i requisiti di cui al capitolo 2;
 - (b) impedire che il prodotto in questione sia immesso o reso disponibile sul mercato o esportato;
 - (c) ritirare o richiamare immediatamente il prodotto in questione;
 - (d) donare il prodotto in questione a fini caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, smaltirlo in conformità con la normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.
3. Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante provvedono a colmare eventuali lacune nel sistema di dovuta diligenza al fine di prevenire il rischio di ulteriori casi di non conformità al presente regolamento.
4. Se l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante non adotta le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall'autorità competente a norma del paragrafo 1, o se la non conformità di cui al paragrafo 1 persiste, dopo tale termine le autorità competenti garantiscono l'applicazione delle misure correttive richieste di cui al paragrafo 2 con tutti i mezzi a loro disposizione ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato.

(15) L'articolo 25 è modificato come segue:

- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Gli Stati membri

comunicano alla Commissione tali norme e misure e le notificano senza indugio ogni successiva modifica che le riguardi.

* Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj>).»;

(b) al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) ammende proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti in questione, calcolate in modo tale da garantire che privino effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni e aumentate gradualmente in caso di violazioni ripetute; nel caso di una persona giuridica, l'importo massimo di tale ammenda è pari almeno al 4 % del fatturato annuo totale dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante nell'Unione nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogazione dell'ammenda, calcolato in conformità al calcolo del fatturato complessivo delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (CE) n. 139/2004*, e, se necessario, è aumentato in modo da superare il potenziale vantaggio economico ottenuto;

(b) confisca dei prodotti in questione dall'operatore, dall'operatore a valle e/o dal commerciante;

(c) confisca dei proventi ottenuti dall'operatore, dall'operatore a valle e/o dal commerciante da una transazione con i prodotti in questione;

* Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj>).»;

(16) L'articolo 26 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il numero di riferimento della dichiarazione di diligenza o l'identificativo della dichiarazione per i micro e piccoli operatori primari è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di un prodotto pertinente che entra o esce dal mercato. A tal fine, salvo nei casi in cui la dichiarazione di diligenza sia resa disponibile tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto pertinente mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di diligenza o l'identificativo della dichiarazione per i micro e piccoli operatori primari associati a tale prodotto pertinente.»;

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo indichi che il prodotto in questione immesso o ritirato dal mercato è stato identificato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima dell'immissione sul mercato o dell'esportazione, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto.»;

(17) all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità doganali possono comunicare, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate acquisite dalle autorità doganali nell'esercizio delle loro funzioni o fornite alle autorità doganali in via riservata

all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'operatore, l'operatore a valle, il commerciante o il rappresentante autorizzato.

(18) L'articolo 28 è modificato come segue:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio*, per consentire la trasmissione di dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 26, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema informativo di cui all'articolo 33 del presente regolamento. Tale interfaccia elettronica è resa operativa entro il 1° dicembre 2029.

(b) Il paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) agli operatori di ottemperare all'obbligo di presentare la dichiarazione di diligenza relativa a una merce o a un prodotto pertinente a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, rendendola disponibile attraverso lo sportello unico nazionale per le dogane di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2399 e ricevere un riscontro in merito dalle autorità competenti; e»;

(19) L'articolo 31 è modificato come segue:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le persone fisiche o giuridiche possono presentare alle autorità competenti segnalazioni motivate qualora ritengano che uno o più operatori, operatori a valle o commercianti non rispettino il presente regolamento.

2. Le autorità competenti valutano senza indebito ritardo, con diligenza e imparzialità, le segnalazioni motivate, compresa la fondatezza delle denunce, e adottano le misure necessarie, compresi controlli e audizioni degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti, al fine di individuare potenziali casi di non conformità al presente regolamento e, se del caso, adottare misure provvisorie a norma dell'articolo 23 per impedire l'immissione o la messa a disposizione sul mercato e l'esportazione dei prodotti oggetto dell'indagine.

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli Stati membri adottano misure volte a proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che segnalano preoccupazioni fondate o che conducono indagini al fine di verificare la conformità degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti al presente regolamento.

* Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).»;

(20) L'articolo 33 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 2 è modificato come segue:

(i) dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera aa):

"(aa) registrazione degli operatori a valle non PMI e degli operatori commerciali non PMI conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;"

(ii) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) registrazione delle dichiarazioni di diligenza, compresa la comunicazione all'operatore interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di diligenza presentata tramite il sistema informativo;

c) registrazione delle dichiarazioni semplificate presentate dai micro e piccoli operatori primari e assegnazione di un identificativo della dichiarazione all'operatore interessato.»;

(iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) fornitura di informazioni pertinenti a sostegno della profilazione del rischio per il piano di controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 5, compresi i risultati dei controlli, la profilazione del rischio degli operatori, degli operatori a valle, dei commercianti e delle merci e dei prodotti pertinenti al fine di identificare, sulla base di tecniche di elaborazione elettronica dei dati, gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti da controllare di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e i prodotti pertinenti da controllare da parte delle autorità competenti;»;

(iv) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) sostenere la comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti ai fini dell'attuazione del presente regolamento, anche, se del caso, attraverso l'uso di strumenti digitali di gestione dell'approvvigionamento.»;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative al funzionamento del sistema informativo di cui al presente articolo, comprese:

(a) norme per la protezione dei dati personali e lo scambio di dati con altri sistemi informatici;

(b) misure di emergenza in caso di indisponibilità delle funzionalità del sistema informativo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione garantisce l'accesso a tale sistema informativo alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati, in conformità con i rispettivi obblighi previsti dal presente regolamento.»;

(21) L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Revisione

1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare l'allegato I per quanto riguarda i codici NC pertinenti dei prodotti che contengono, sono stati alimentati o sono stati fabbricati utilizzando le materie prime pertinenti.
2. Entro il 30 giugno 2030 e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a una revisione generale del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. La prima delle relazioni include in particolare, sulla base di studi specifici, una valutazione:
 - (a) necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi commerciali, in particolare per i paesi meno sviluppati fortemente interessati dal presente regolamento e per i paesi o le parti

classificati come a rischio standard o elevato – per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

- (b) l'impatto del presente regolamento sugli agricoltori, in particolare sui piccoli agricoltori, sulle popolazioni indigene e sulle comunità locali, e l'eventuale necessità di un sostegno supplementare per la transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e per consentire ai piccoli agricoltori di soddisfare i requisiti del presente regolamento;
 - (c) ulteriore estensione della definizione di degrado forestale, sulla base di un'analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nelle discussioni internazionali in materia;
 - (d) la soglia per l'uso obbligatorio dei poligoni di cui all'articolo 2, punto 28, tenendo conto del suo impatto sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale;
 - (e) i cambiamenti nei modelli commerciali delle materie prime e dei prodotti pertinenti inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora tali cambiamenti possano essere indicativi di una pratica di elusione;
 - (f) una valutazione dell'efficacia dei controlli effettuati per garantire che le materie prime e i prodotti pertinenti messi a disposizione sul mercato o esportati siano conformi all'articolo 3;
 - (g) la possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri terreni boschivi e la data limite di cui all'articolo 2, punto 13, al fine di ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali;
 - (h) l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, compresi altri terreni con elevate riserve di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali praterie, torbiere e zone umide;
 - (i) l'impatto delle materie prime in questione sulla deforestazione e sul degrado forestale, come indicato da prove scientifiche, tenendo conto dei cambiamenti nei consumi, compresa la necessità e la fattibilità di estendere il campo di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime, tra cui il mais, e di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti pertinenti, compresa la potenziale inclusione dei biocarburanti (codice SA 382600) nell'allegato I;
 - (j) il ruolo delle istituzioni finanziarie nella prevenzione dei flussi finanziari che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione e al degrado forestale e la necessità di prevedere obblighi specifici per le istituzioni finanziarie negli atti giuridici dell'Unione;
 - (k) il ruolo degli operatori a valle e dei commercianti nel garantire che le catene di approvvigionamento siano esenti da deforestazione e che il presente regolamento raggiunga i suoi obiettivi;
 - (l) il ruolo dei micro e piccoli operatori primari nel garantire che la produzione sia esente da deforestazione e che il presente regolamento raggiunga i suoi obiettivi, nonché il possibile rischio di elusione.
- (22) L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto dal 30 dicembre 2025.

2. Il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi:
 - (a) fino al 30 dicembre 2026 al legname e ai prodotti da esso derivati definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 immessi sul mercato da micro e piccoli operatori primari o da operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla loro forma giuridica;
 - (b) fino al 31 dicembre 2028 al legname e ai prodotti del legno definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010, prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2026 da micro e piccoli operatori primari o da operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla loro forma giuridica;
 - (c) fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti del legno definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2025.
3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato a partire dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.
- (23) L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Entrata in vigore e data di applicazione

 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
 2. Gli articoli da 3 a 13, gli articoli 20, 21, 23, 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.
 3. Per gli operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2026.
 4. Per gli operatori primari micro e piccoli, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2026.
 5. Gli articoli da 16 a 19, l'articolo 22 e l'articolo 24 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026 per quanto riguarda le misure relative agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, e a decorrere dal 30 dicembre 2026 agli operatori di cui ai paragrafi 3 e 4. Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di una violazione del regolamento (UE) 2023/1115 prima dell'entrata in vigore degli articoli da 16 a 19, dell'articolo 22 e dell'articolo 24, essa può inviare avvertimenti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, accompagnati da raccomandazioni volte a garantire la conformità.
- (24) L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1115 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- (25) L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III al regolamento (UE) 2023/1115.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente